

Si trasmettono in allegato le osservazioni di vari cittadini sul progetto in oggetto

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce,
presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto indicato in oggetto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

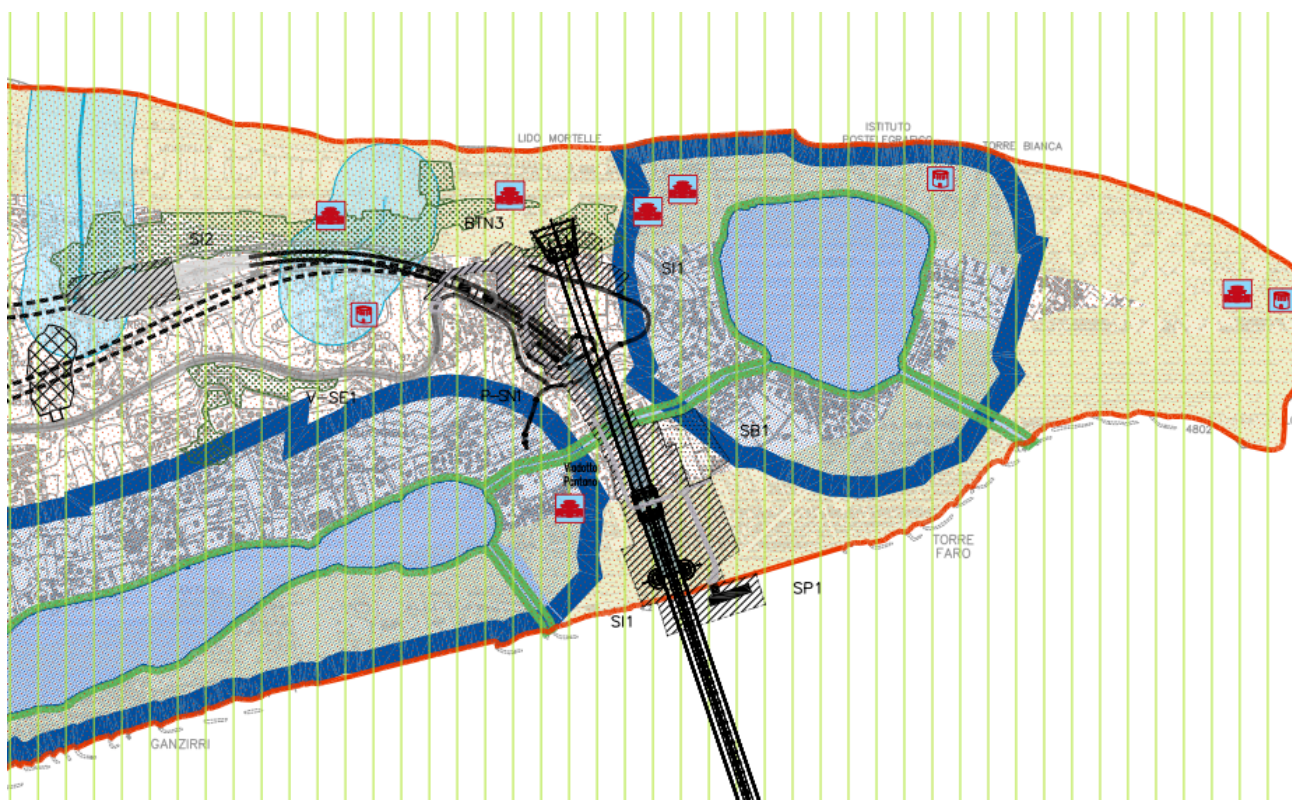
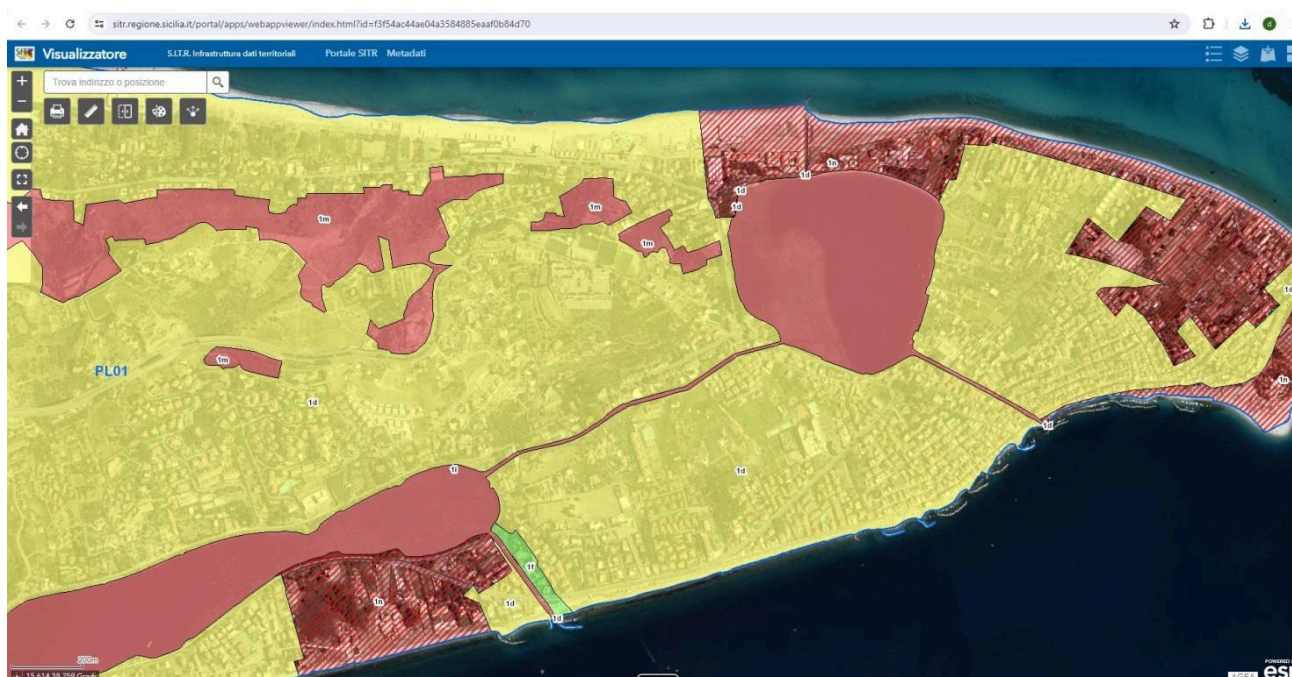
In altri elaborati si fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In effetti consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

1

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Piano paesaggistico dell'ambito 9, come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "1d" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "1m" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia – carta delle interferenze con il sistema dei vincoli – tav. 1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime

“1d. Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che

“In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L’art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E’ evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell’ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso".

Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Messina, 10/04/2024

Nome e Cognome	Firma
1. <u>CARMELITA MANNINO</u>	<u>Marciano Carmelita</u>
2. <u>ROSA CARDILE</u>	<u>Rosa Cardile</u>
3. <u>ROSALIA CELONA</u>	<u>Rosalia Celona</u>
4. <u>MARIA LUISA CORDIER</u>	<u>Maria Luisa Cordier</u>
5. <u>ESNERACIA NIMASI</u>	<u>Esneracia Nimasi</u>
6. <u>CLAUDIA PARISI</u>	<u>Claudio Parisi</u>
7. <u>ROSALIA PARISO</u>	<u>Rosa Pariso</u>
8. <u>GIUSEPPINA ANIMATEA</u>	<u>Giuseppina Animatea</u>
9. <u>JINNA OTTAI</u>	<u>Jinna Otta</u>
10. <u>AURORA RANDMANO</u>	<u>Aurora Randman</u>

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce,
presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto indicato in oggetto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

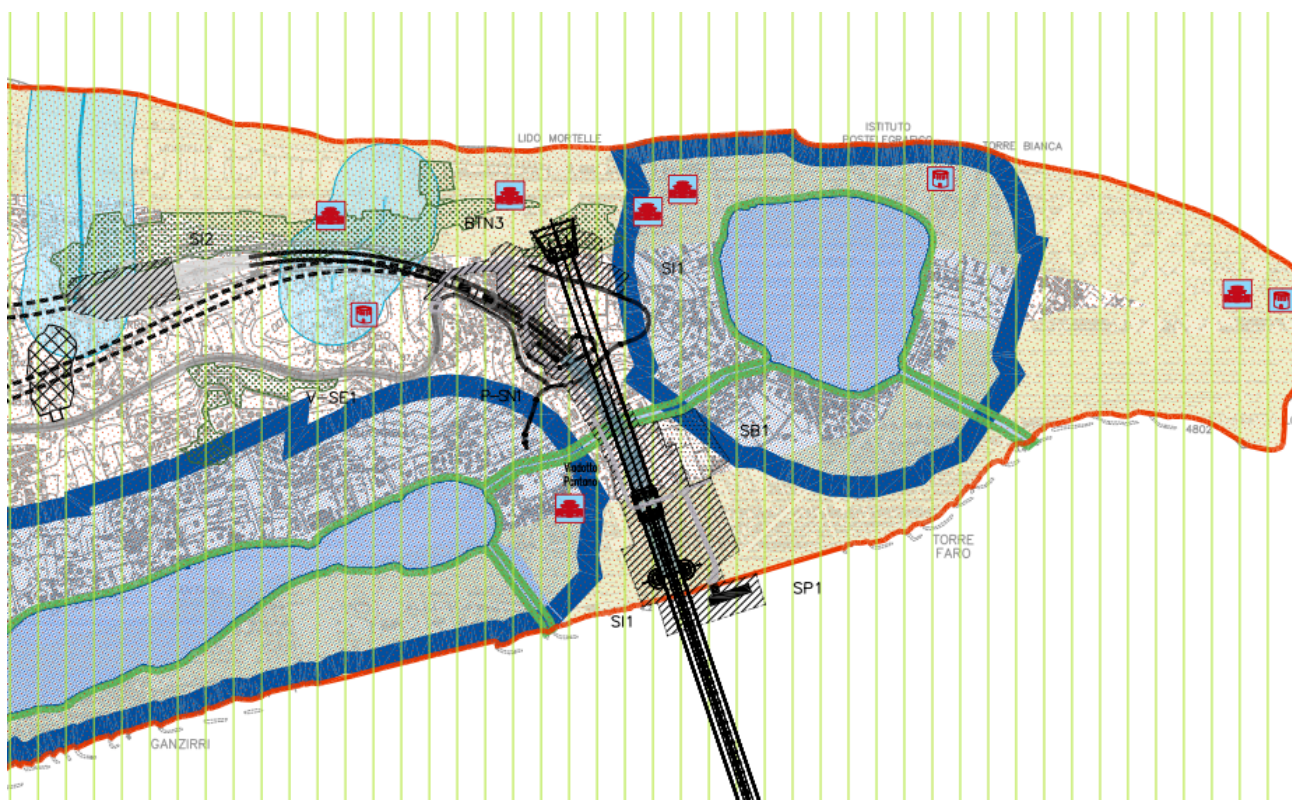
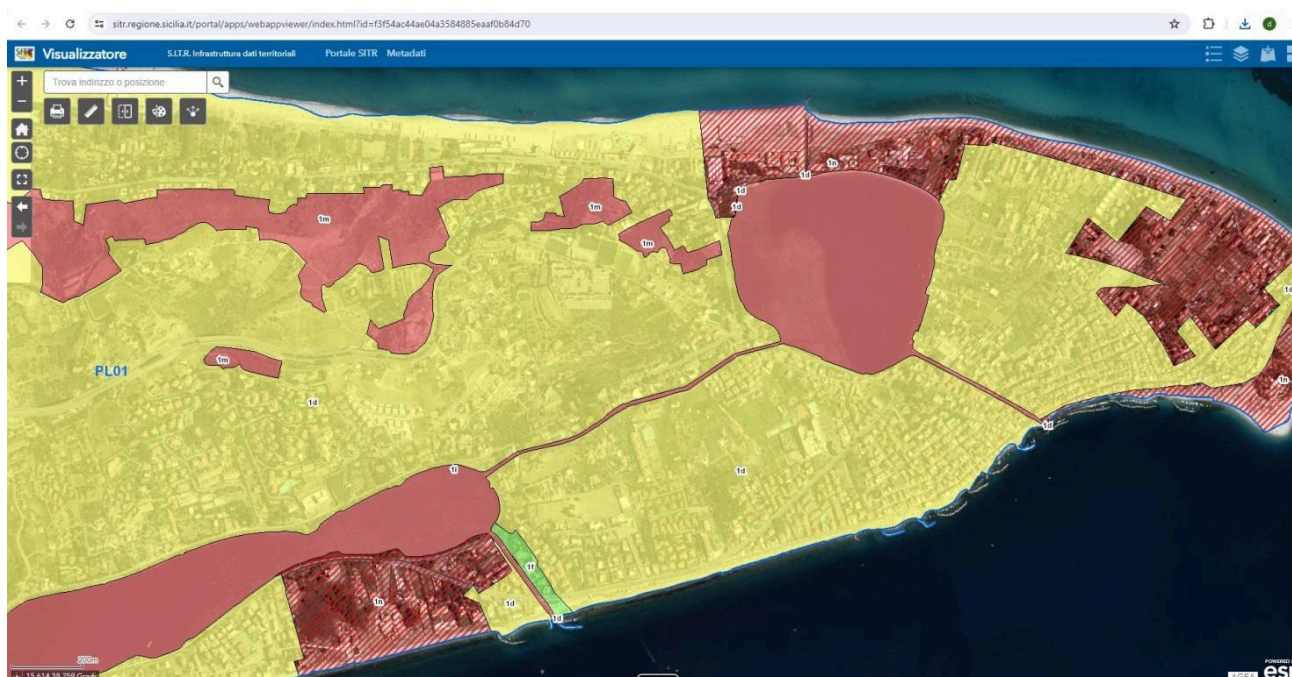
In altri elaborati si fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In effetti consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

1

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Piano paesaggistico dell'ambito 9, come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "1d" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "1m" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia – carta delle interferenze con il sistema dei vincoli – tav. 1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime

“1d. Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che

“In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L’art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E’ evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell’ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso".

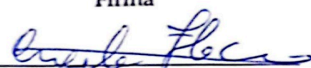
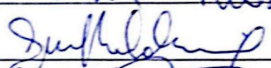
Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Messina, 10/04/2024

Nome e Cognome	Firma
1 _____	
2 ROSCHEO CATENA	Caterina Maresca
3 COLUCCI GIULIA MARIA ROSA	
4 NATALE AGOSTINO	Agostino Natale
5 ANTONIA CASPARO	Antonia Casparo
6 VITA GRAZIA MANGANO	Grazia Vita Mangano
7 ANGELA DIA CATUTI	Angela Dia Catuti
8 SALVATORE INCEMI	Salvatore InceMI
9 LIANA RESTUCCIA	Liana Restuccia
10 PATRIZIA CAMARARO	Patrizia Camararo

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce,
presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto indicato in oggetto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

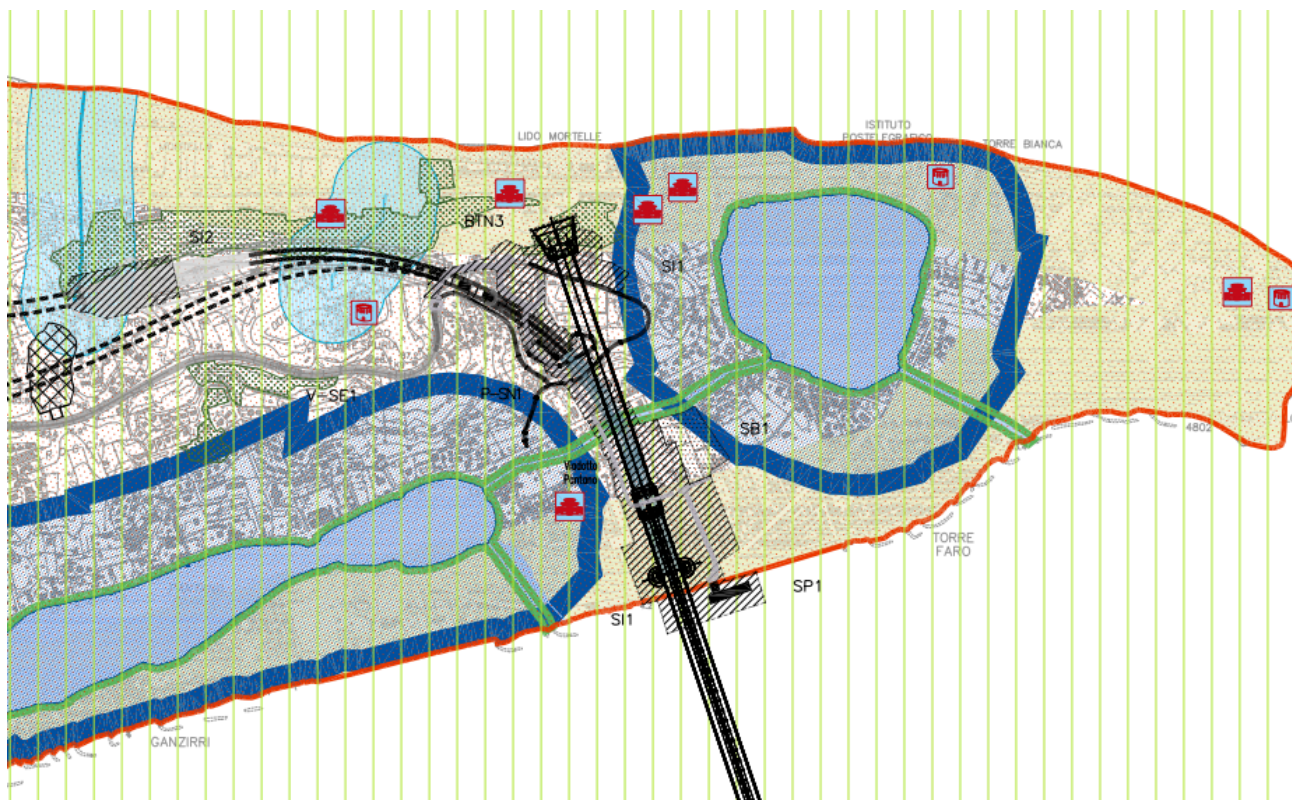
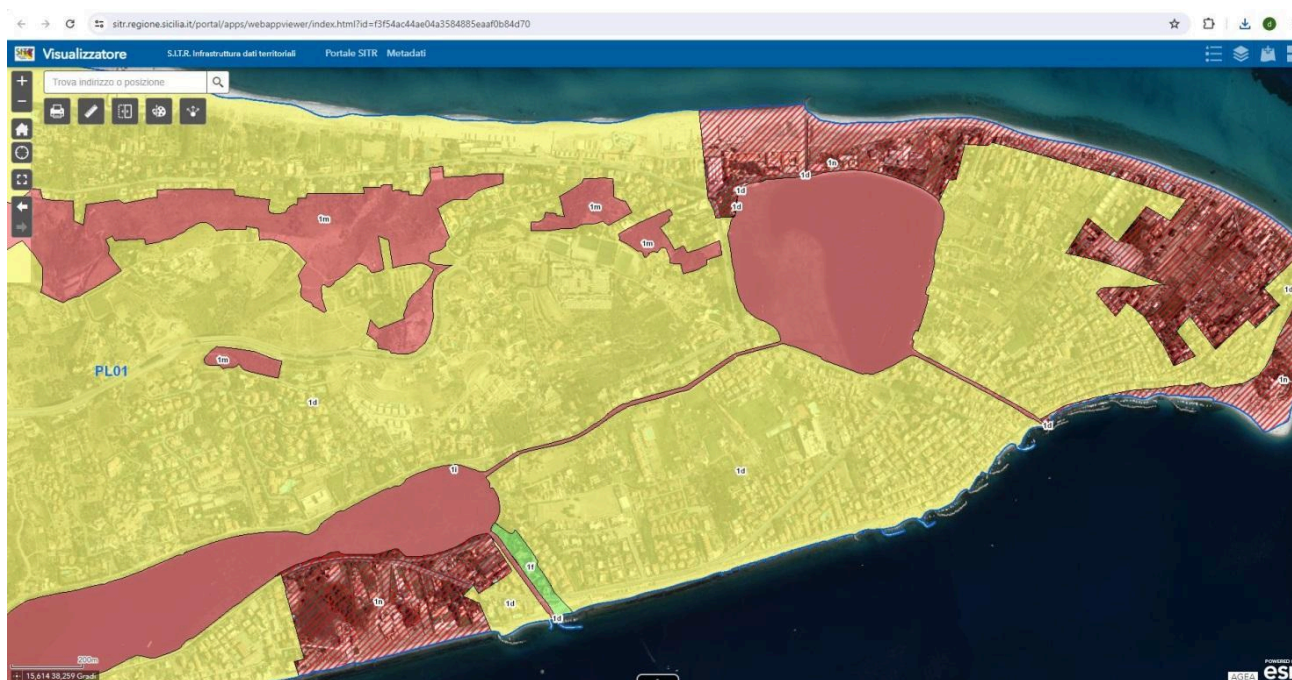
In altri elaborati si fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In effetti consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

1

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Piano paesaggistico dell'ambito 9, come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "1d" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "1m" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia – carta delle interferenze con il sistema dei vincoli – tav. 1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime

“1d. Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che

“In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L’art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E’ evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell’ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso".

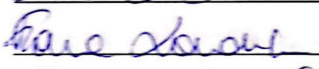
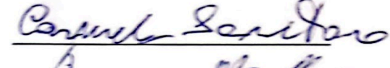
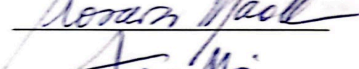
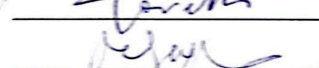
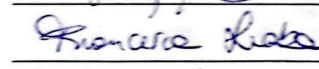
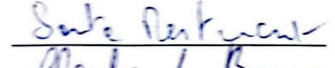
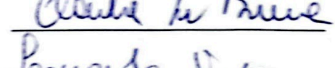
Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Messina, 10/04/2024

Nome e Cognome	Firma
1. CARTELA FAZIO	
2. FRANCESCA LADONICA	
3. CARTELA SANTORO	
4. ROSABIA TAROTTA	
5. CARTELA FAVETTI	
6. PAULISA GUGLIELMO	
7. FRANCESCA LIOTTA	
8. SANTA RESTUCCIA	
9. CLAUDIA LA BRUNA	
10. LEONARDA VIRZÌ	

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce,
presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto indicato in oggetto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

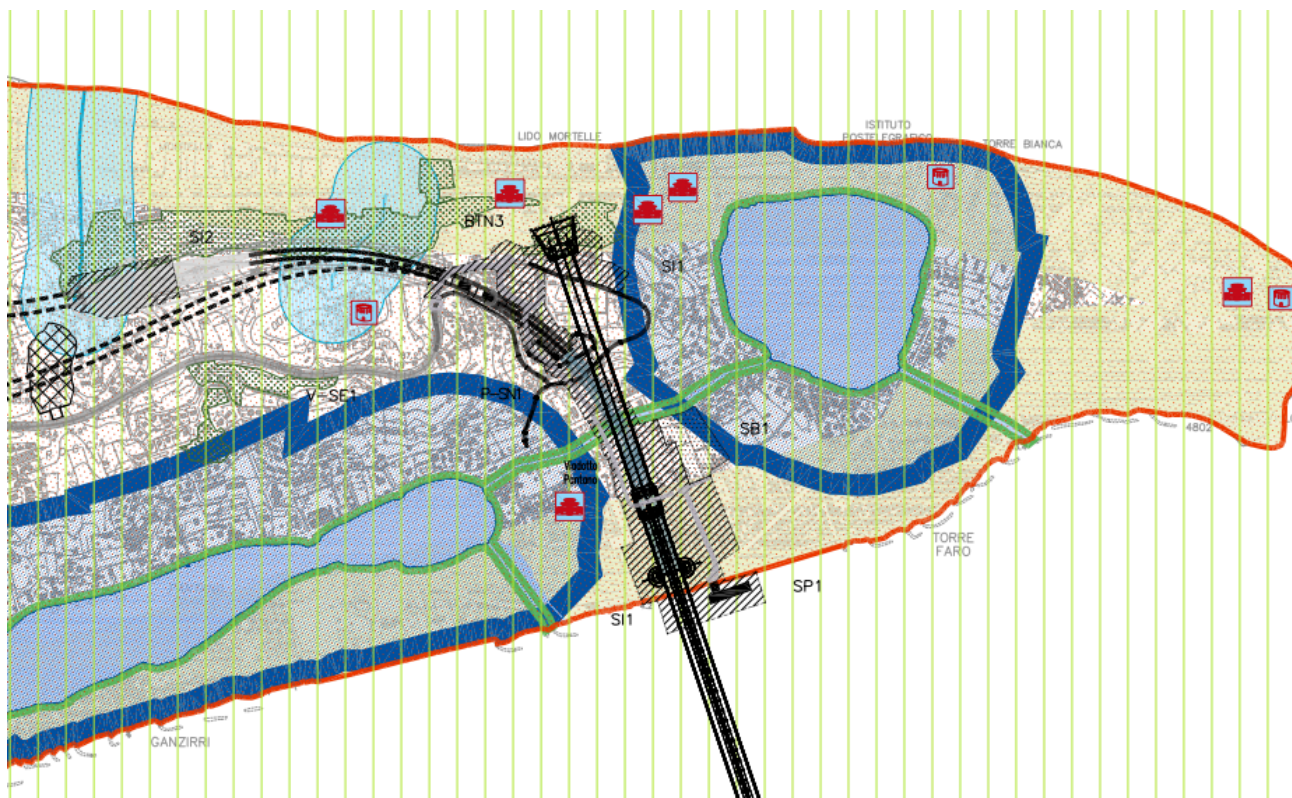
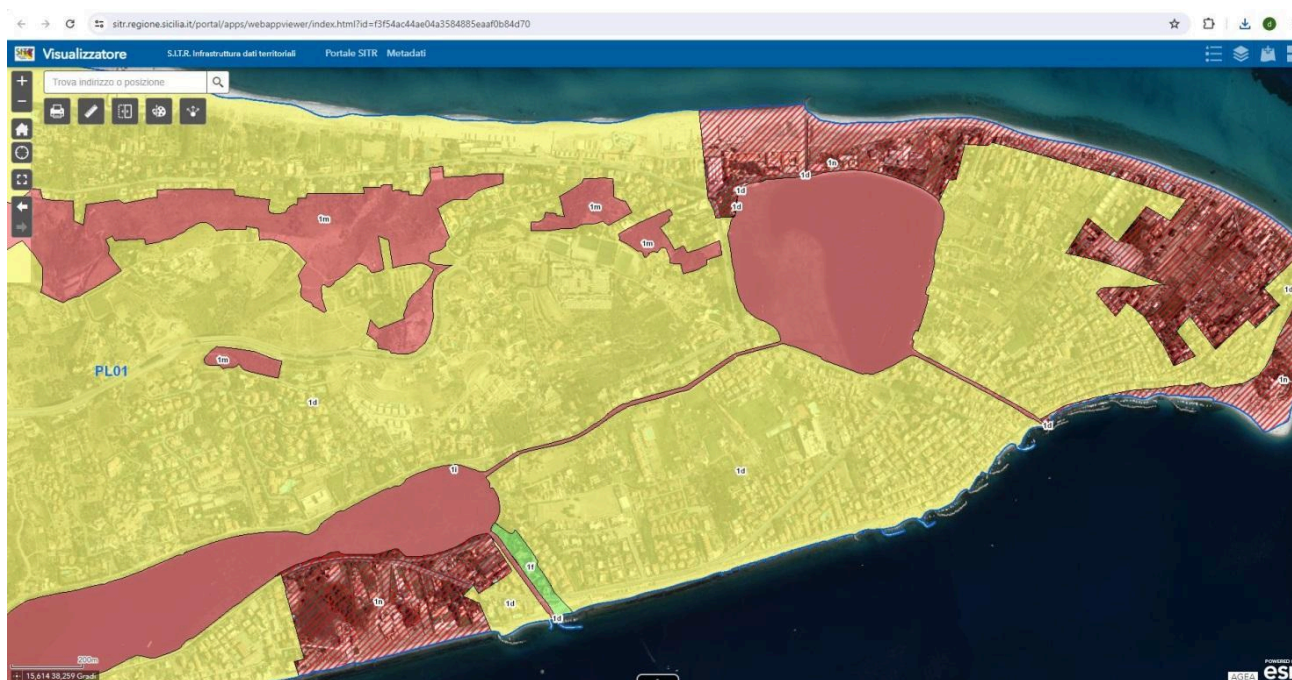
In altri elaborati si fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In effetti consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

1

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Piano paesaggistico dell'ambito 9, come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "1d" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "1m" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia – carta delle interferenze con il sistema dei vincoli – tav. 1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime

“1d. Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che

“In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L’art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E’ evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell’ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso".

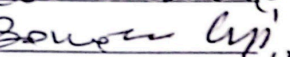
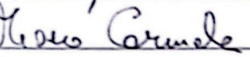
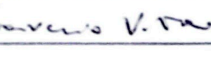
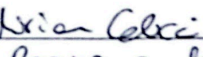
Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Messina, 10/04/2024

Nome e Cognome	Firma
1. CARLO OTZARI	
2. CARLO SERRAONE	
3. CONCETTA CARNEVALE	
4. DOMENICO LILICI	
5. ANTONELLA COSTANTINO	
6. CARMELA NIANO	
7. FANIZIA VITA	
8. SAVERIO VITA	
9. MIRIAM COLUCCI	
10. FABRIZIO CASTELLA	

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce,
presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto indicato in oggetto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

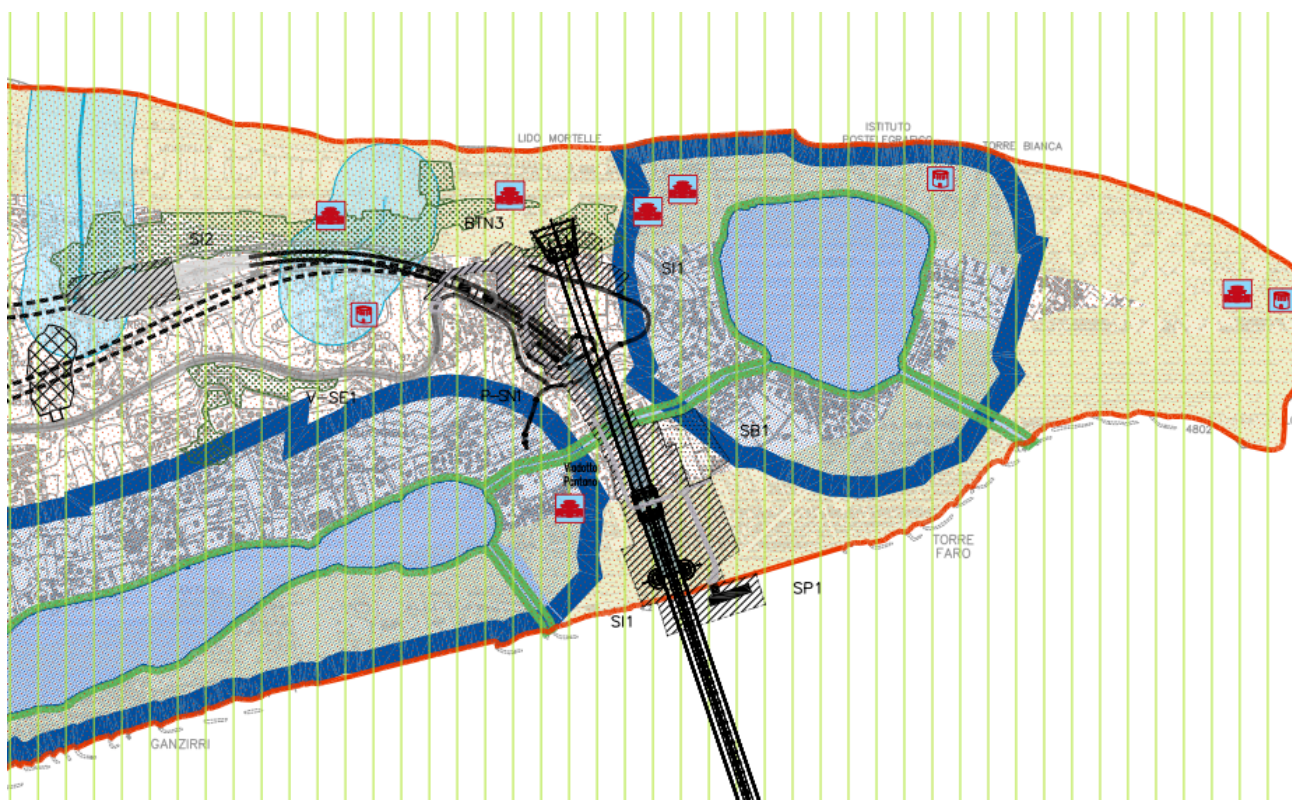
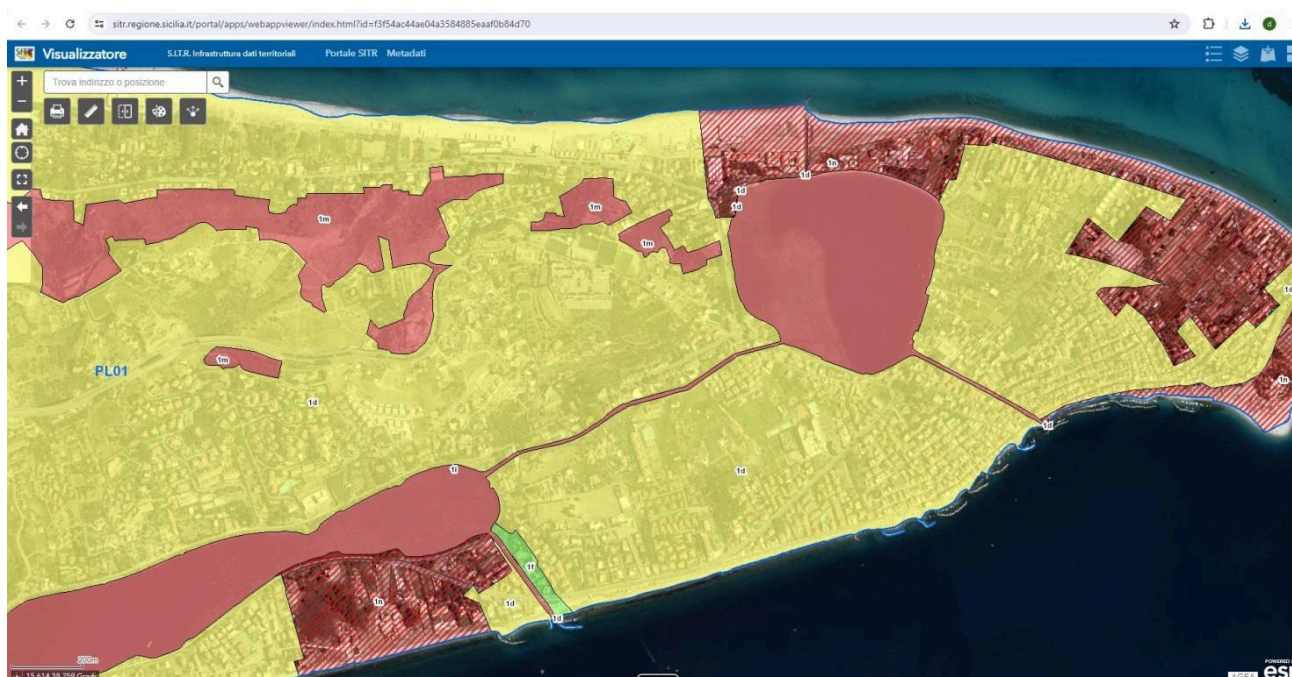
In altri elaborati si fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In effetti consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

1

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Piano paesaggistico dell'ambito 9, come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "1d" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "1m" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia – carta delle interferenze con il sistema dei vincoli – tav. 1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime

“1d. Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che

“In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L’art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E’ evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell’ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso".

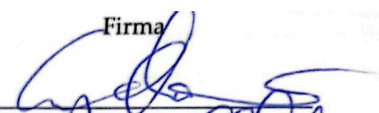
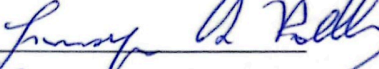
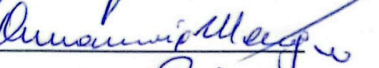
Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Messina, 10/04/2024

	Nome e Cognome	Firma
L 1	CARLA ROBUO	
M 2	MASSIMO CHILLE'	
N 3	LOREDANA RUBINO	
O 4	GIUSEPPA DI BELLA	
P 5	ANNA MARIA MAUGANO	
Q 6	MARIA TRISCHITTA	
R 7	TRISCHITTA DONATELLA	
S 8	TRISCHITTA FRANCESCA	

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce,
presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto indicato in oggetto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

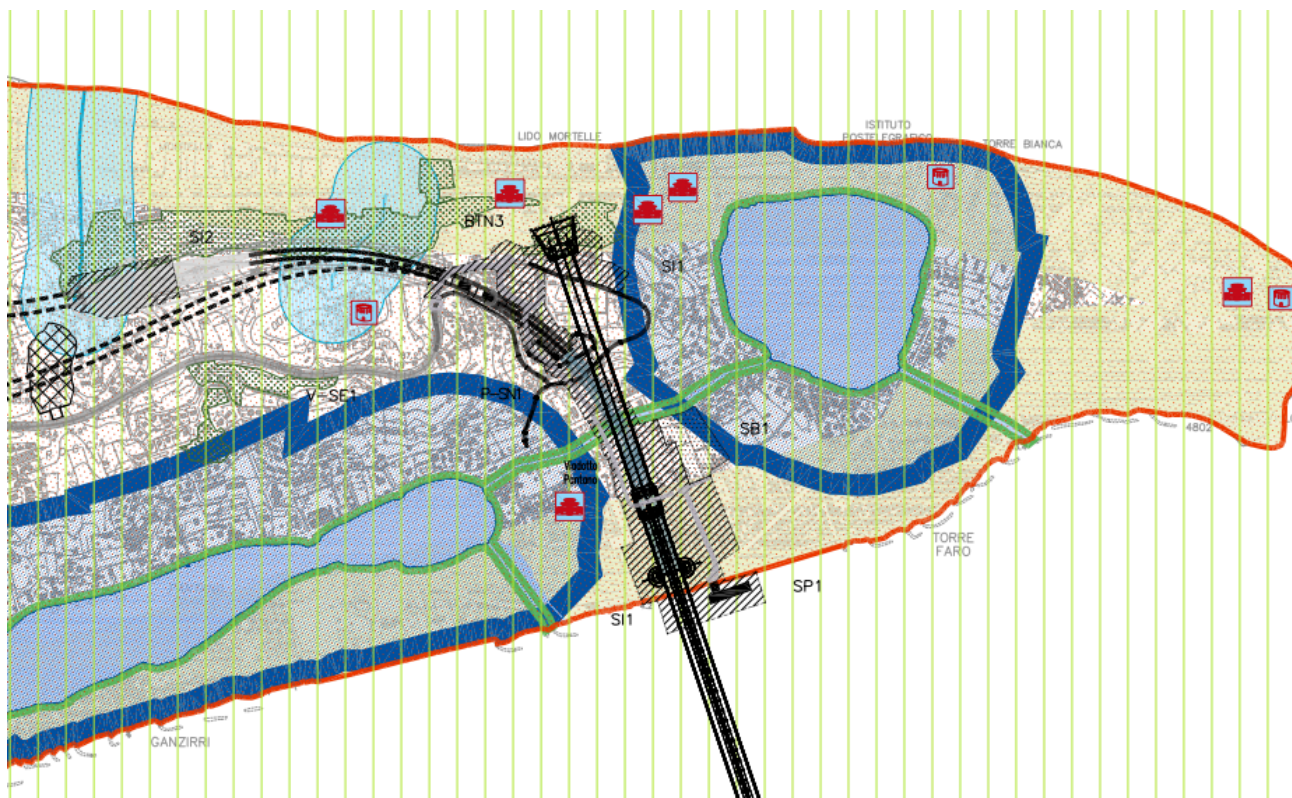
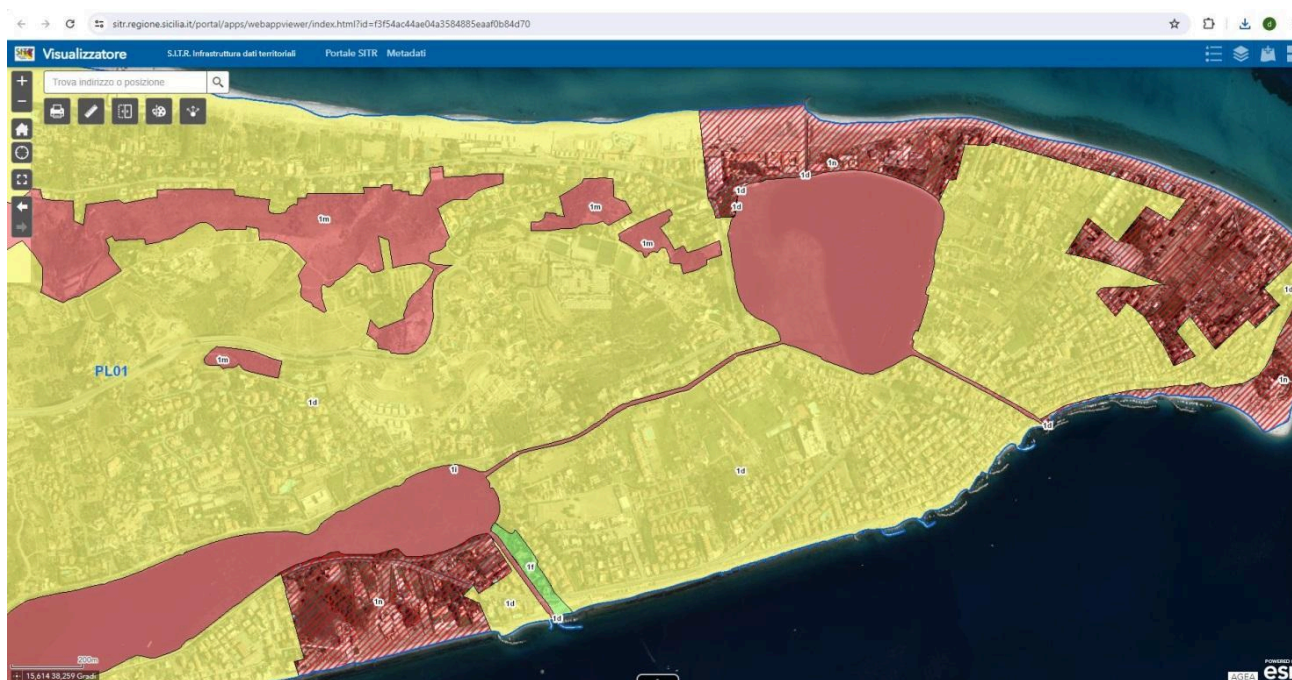
In altri elaborati si fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In effetti consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

1

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Piano paesaggistico dell'ambito 9, come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "1d" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "1m" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia – carta delle interferenze con il sistema dei vincoli – tav. 1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime

“1d. Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che

“In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L’art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E’ evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell’ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso".

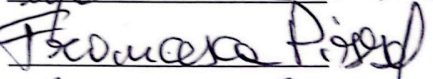
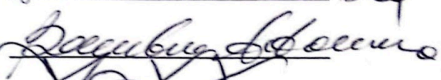
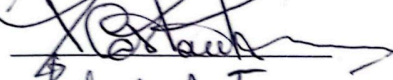
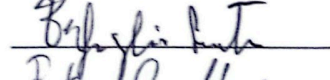
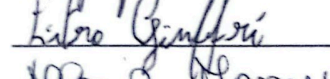
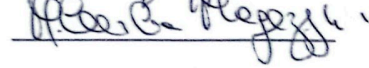
Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Messina, 10/04/2024

Nome e Cognome	Firma
1. Bruno Biondi	
2. MARIANNA SIDOTI	
3. Franca Rizzo	
4. BARBARA ANTONINA	
5. PIERA COSTANTINO	
6. SANTI BONFIGLIO	
7. PIETRO GUFFRÈ	
8. MARIA CECILIA MAGAZZU'	

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce,
presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto indicato in oggetto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

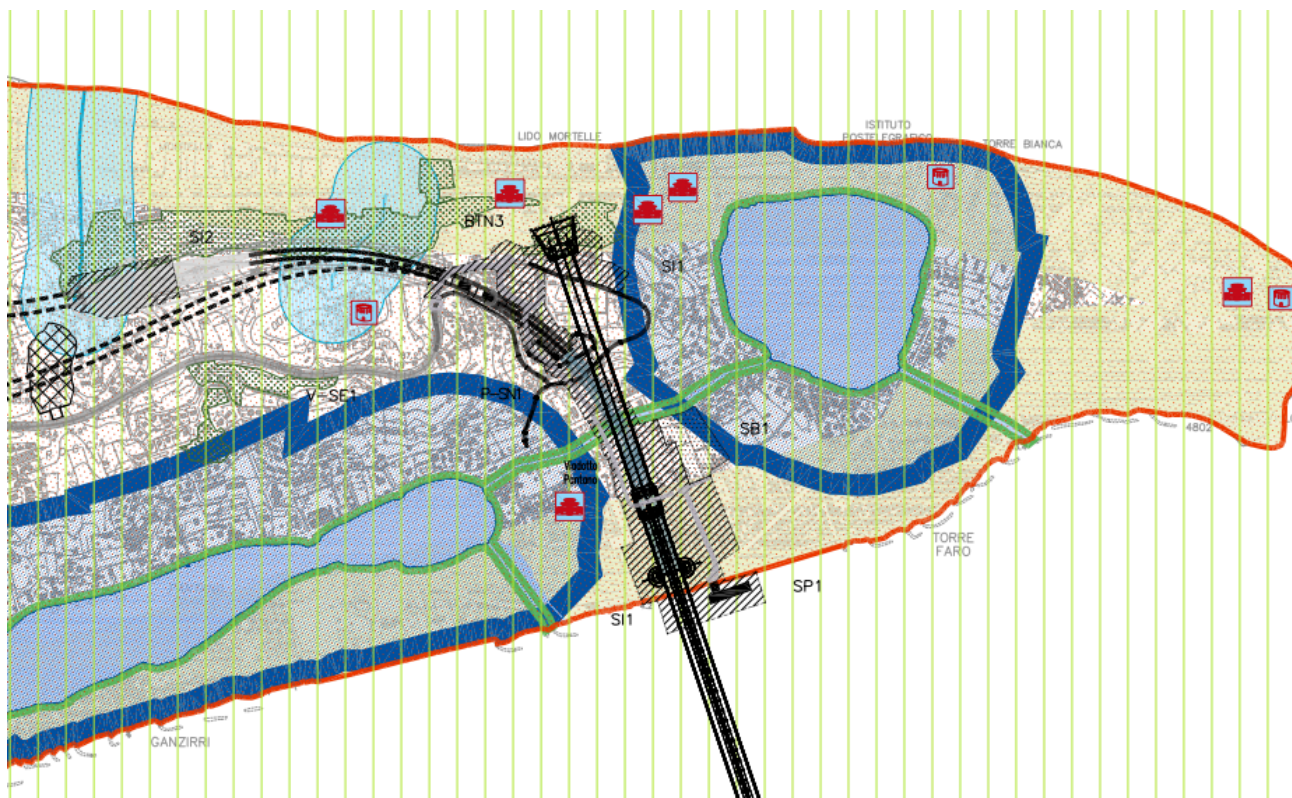
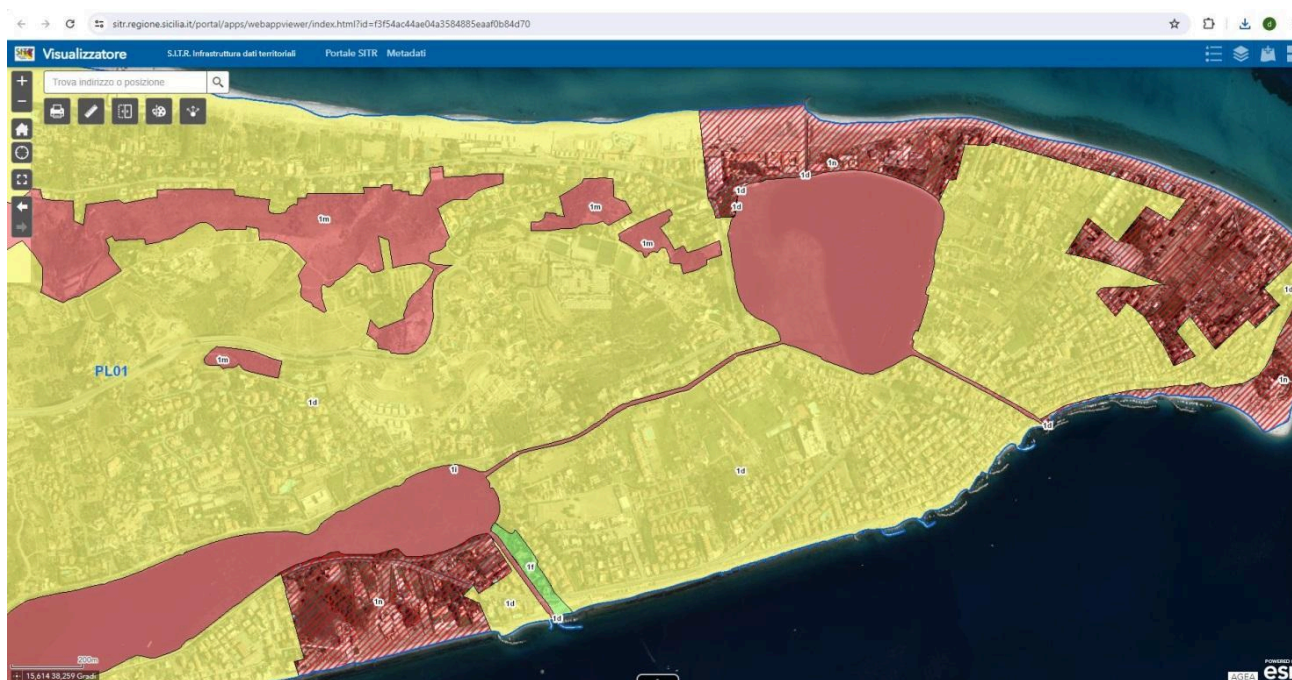
In altri elaborati si fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In effetti consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

1

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Piano paesaggistico dell'ambito 9, come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "1d" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "1m" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia – carta delle interferenze con il sistema dei vincoli – tav. 1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime

“1d. Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che

“In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L’art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E’ evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell’ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso".

Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Messina, 10/04/2024

Nome e Cognome	Firma
1. <u>SANTINO BELLANCA</u>	<u>[Firma]</u>
2. <u>ALESSANDRA IPANOVIC</u>	<u>[Firma]</u>
3. <u>ANTONIO ARDIZIONE</u>	<u>[Firma]</u>
4. <u>ALFREDO GIORGIANI</u>	<u>[Firma]</u>
5. <u>MARIA DEFRANCESCO</u>	<u>[Firma]</u>
6. <u>BUCCONI SALVATORE MAURO</u>	<u>[Firma]</u>
7. <u>CARLO OTERI</u>	<u>[Firma]</u>
8. _____	_____
9. <u>FRANCISCA MORCIA</u>	<u>[Firma]</u>
10. <u>CARMELA BORGIA</u>	<u>[Firma]</u>
11. _____	_____

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce,
presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto indicato in oggetto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

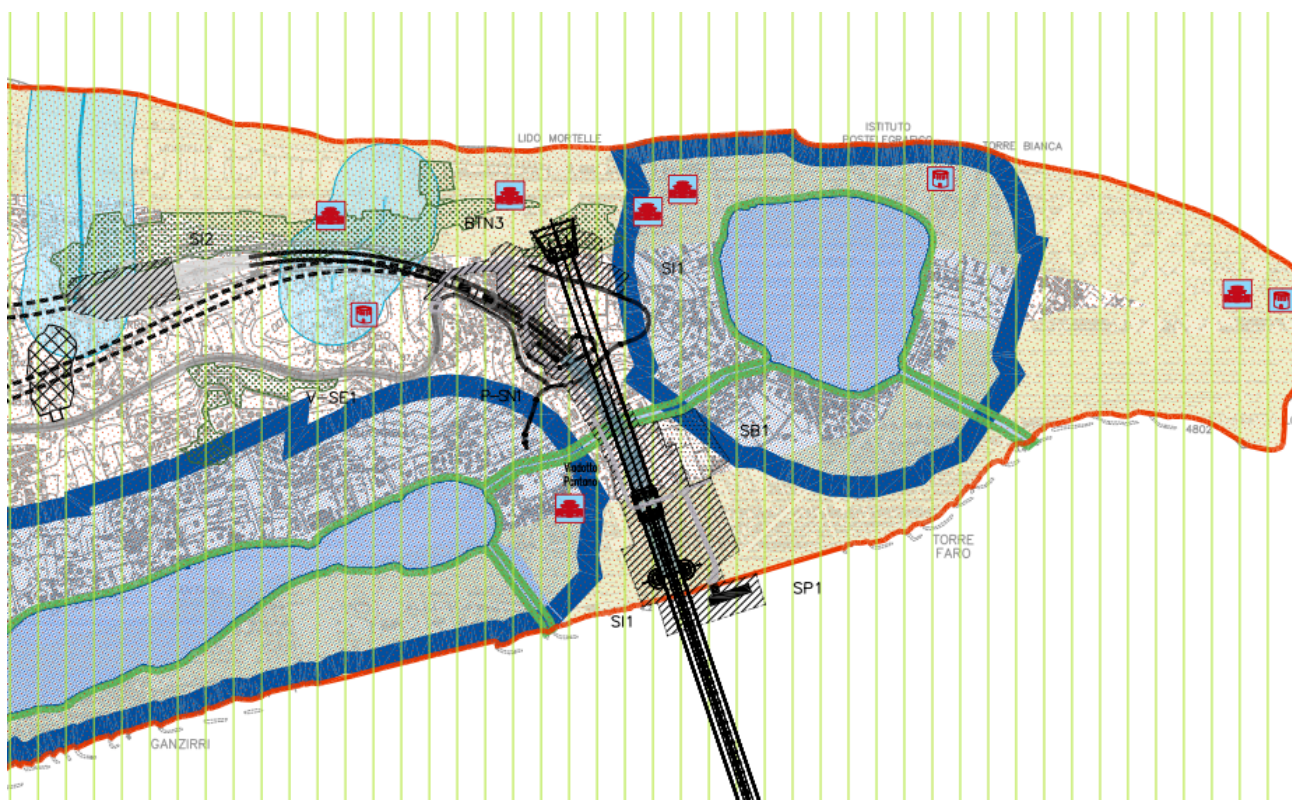
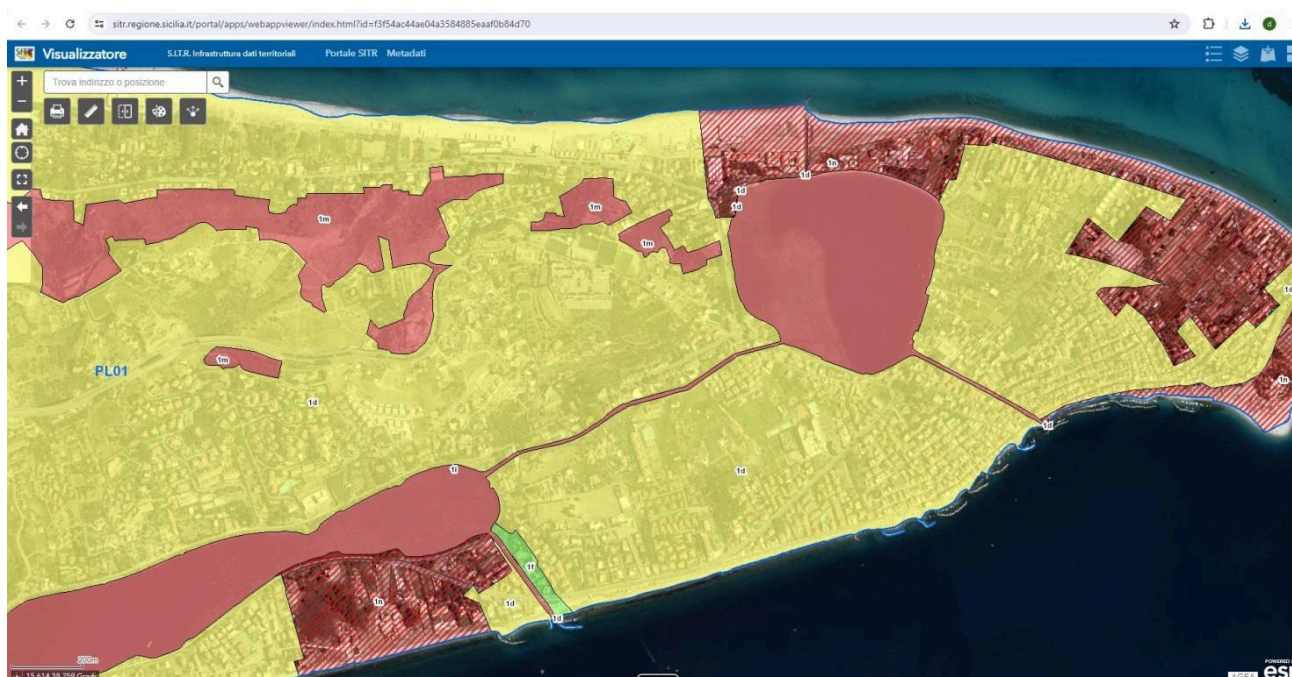
In altri elaborati si fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In effetti consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

1

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Piano paesaggistico dell'ambito 9, come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "1d" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "1m" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia – carta delle interferenze con il sistema dei vincoli – tav. 1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime

“1d. Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che

“In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L’art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E’ evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell’ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso".

Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Messina, 10/04/2024

Nome e Cognome	Firma
1 <u>SABINA ZACCONE</u>	<u>Sabina Zaccone</u>
2 <u>LAURA BRUNO</u>	<u>Laura Bruno</u>
3 <u>MARIA CONCETTA ABRATO</u>	<u>Maria Concetta Abrato</u>
4 <u>ADRIANA MORISANI</u>	<u>Adriana Morisani</u>
5 <u>FRANCESCA RIZZO</u>	<u>Francesca Rizzo</u>
6 <u>LILIANA FRANCESCA NANIA</u>	<u>Liliana Francesca Nania</u>
7 <u>GIUSEPPA NANNINO</u>	<u>Giuseppa Nannino</u>
8 <u>VALERIA ALFIERI</u>	<u>Valeria Alfieri</u>
9 <u>STEFANIA FALLO</u>	<u>Stefania Fallo</u>
10 <u>PROVVIDENZA CASTIGLIA</u>	<u>Provvidenza Castiglia</u>

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce,
presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto indicato in oggetto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

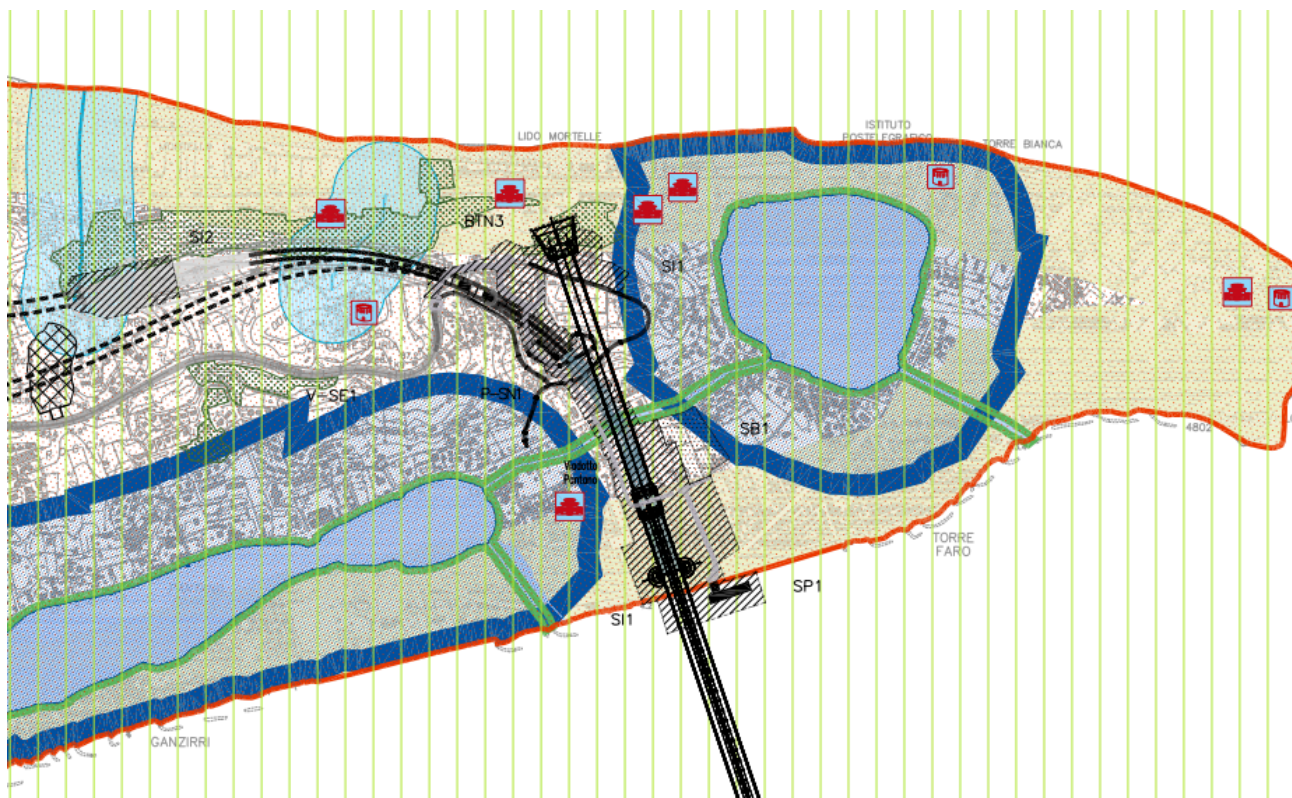
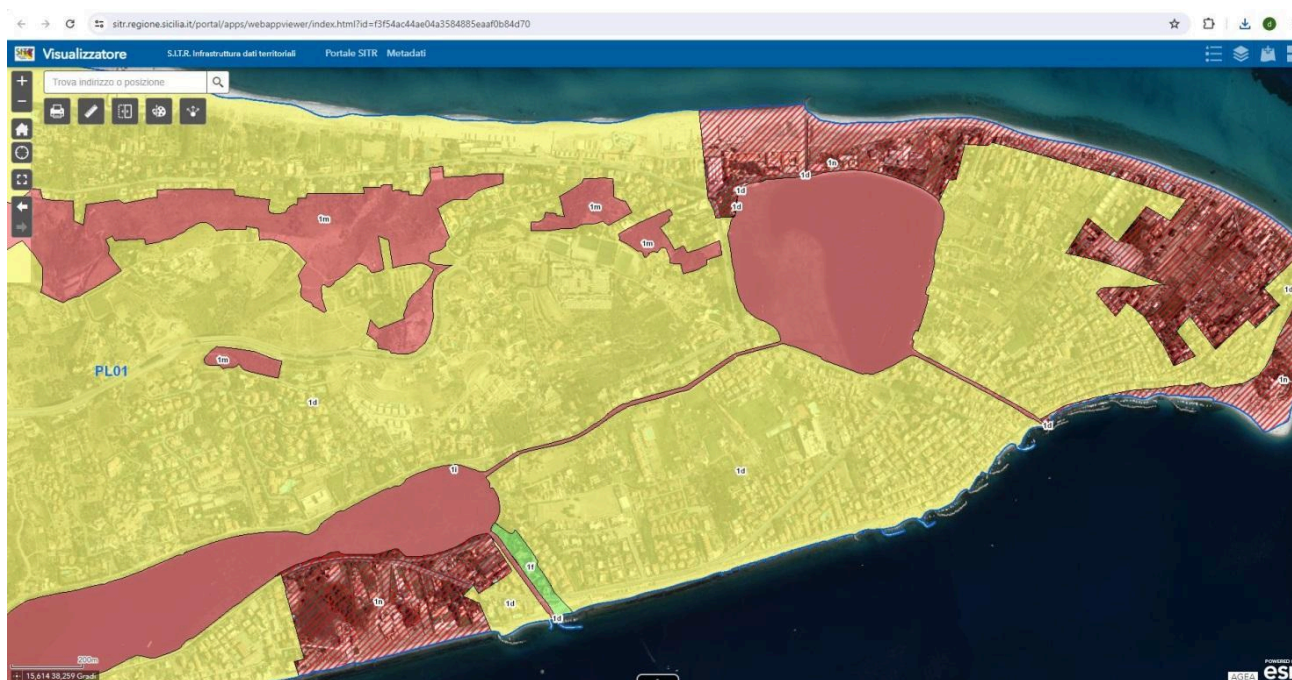
In altri elaborati si fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In effetti consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

1

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Piano paesaggistico dell'ambito 9, come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "1d" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "1m" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia – carta delle interferenze con il sistema dei vincoli – tav. 1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime

“1d. Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che

“In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L’art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E’ evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell’ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso".

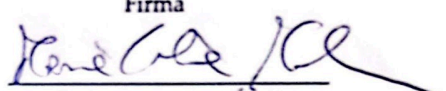
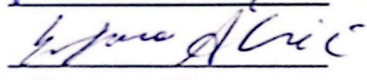
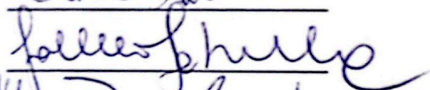
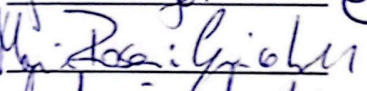
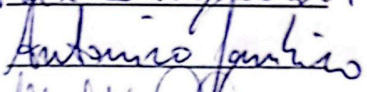
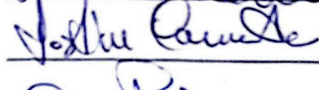
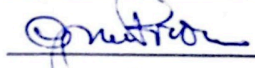
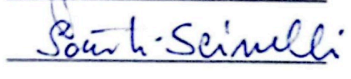
Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Messina, 10/04/2024

Nome e Cognome	Firma
1. MARIA GUERRA MORENO	
2. SEFORA D'ADAMO	
3. SERENA DOTTORI	
4. GABRIELLA GALLETTA	
5. MARIA ROSARIA GIACOBELLO	
6. ANTONINO GARBINO	
7. NATILDE CHIARENZA	
8. SISTINA CANNATA	
9. GRAZIA MARIA PISTORINO	
10. SANTI SCINELLI	

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce,
presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto indicato in oggetto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

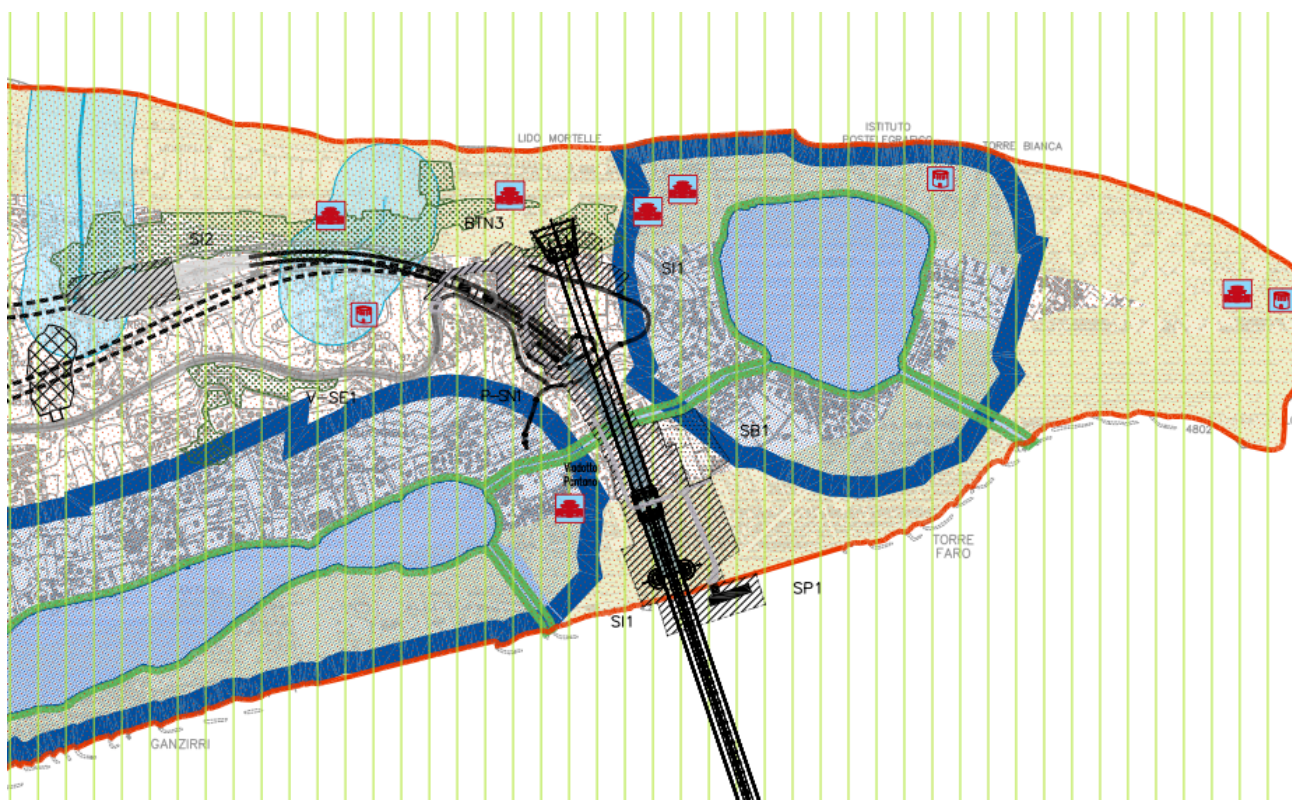
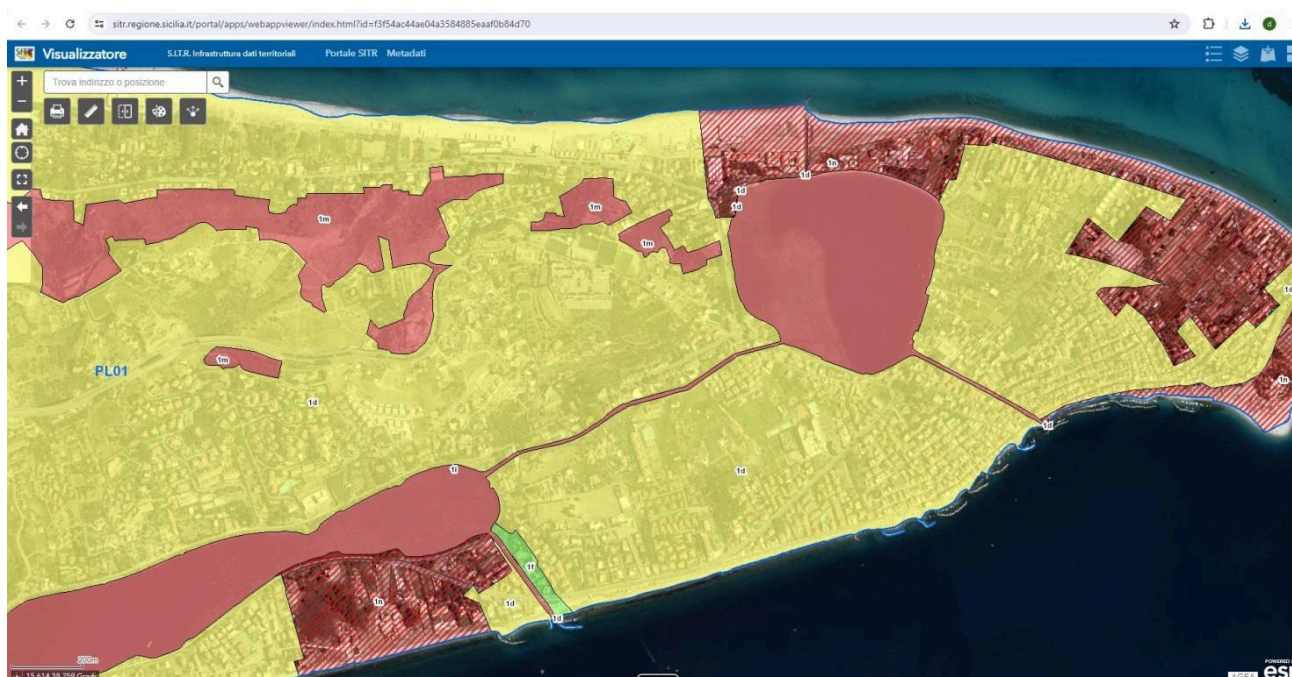
In altri elaborati si fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In effetti consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

1

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Piano paesaggistico dell'ambito 9, come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "1d" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "1m" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia – carta delle interferenze con il sistema dei vincoli – tav. 1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime

“1d. Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che

“In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L’art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E’ evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell’ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso".

Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Messina, 10/04/2024

Nome e Cognome	Firma
1. SULTARO MARIA	<i>Genè Sulfaro</i>
2. GIUSEPPINA INSALACO	<i>Giuseppina Insalaco</i>
3. SILVANA NERI	<i>Silvana Neri</i>
4. CARMELLO GERACI	<i>Carmelo Geraci</i>
5. SILVANA CONTINO	<i>Silvana Contino</i>
6. LIDIA MINNITI	<i>Lidia Minniti</i>
7. ERSILIA DOLCI	<i>Ersilia Dolci</i>
8. GIOVANNI BONNA	<i>Giovanni Bonna</i>
9. SORRENTI LETTERIA	<i>Letteria Sorrenti</i>
10. SORRENTI ANNA MARIA RITA	<i>Anna Maria Rita Sorrenti</i>

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce,
presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto indicato in oggetto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

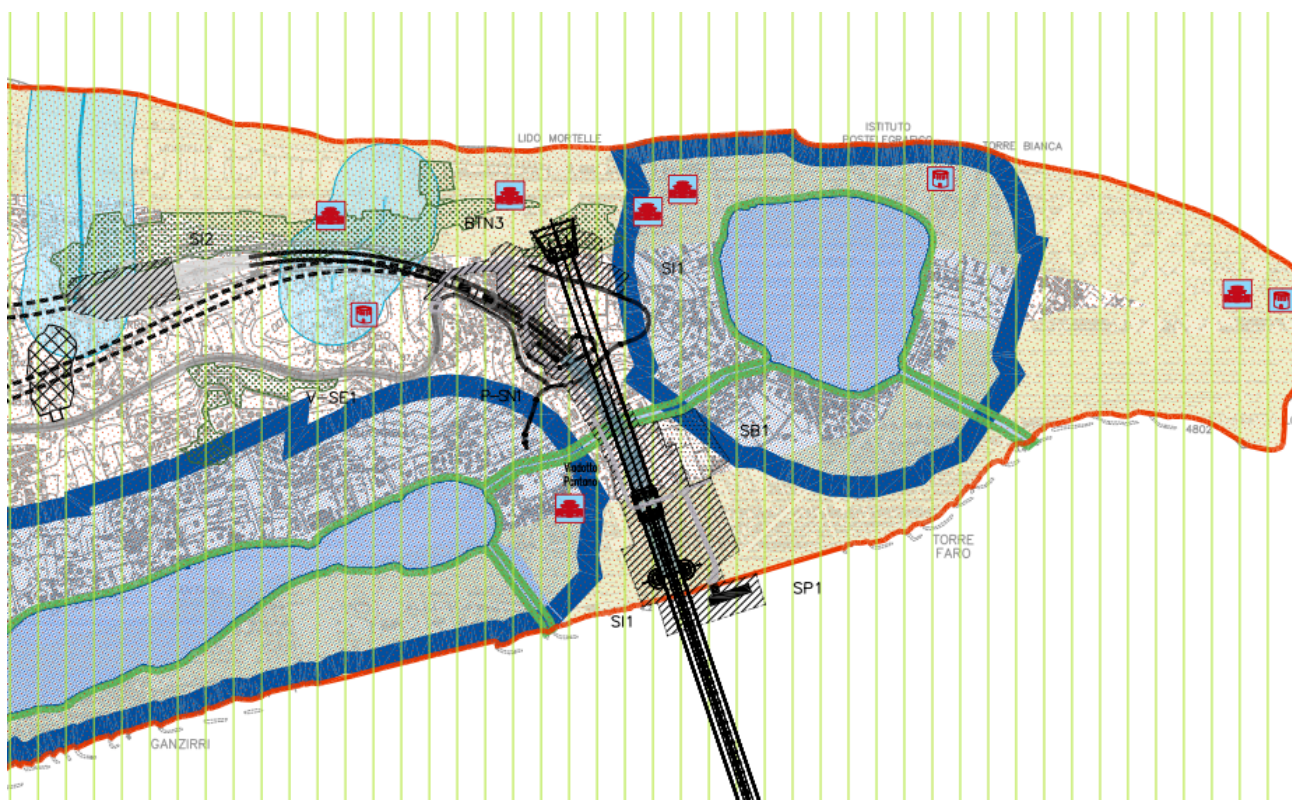
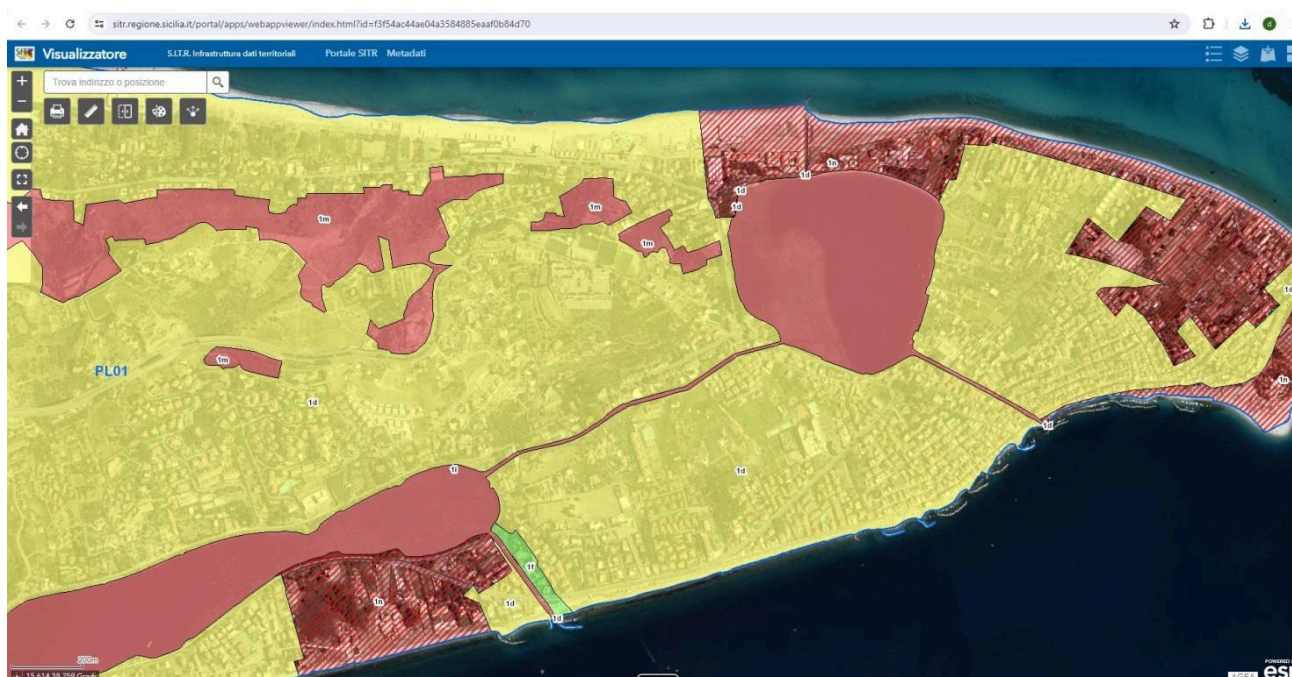
In altri elaborati si fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In effetti consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

1

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Piano paesaggistico dell'ambito 9, come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "1d" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "1m" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia – carta delle interferenze con il sistema dei vincoli – tav. 1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime

“1d. Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che

“In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L’art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E’ evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell’ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso".

Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Messina, 10/04/2024

Nome e Cognome	Firma
1. SULTARO MARIA	<i>Genie Sulfaro</i>
2. GIUSEPPINA INSALACO	<i>Giuseppina Insalaco</i>
3. SILVANA NERI	<i>Silvana Neri</i>
4. CARMELLO GERACI	<i>Carmelo Geraci</i>
5. SILVANA CONTINO	<i>Silvana Contino</i>
6. LIDIA MINNITI	<i>Lidia Minniti</i>
7. ERSILIA DOLCI	<i>Ersilia Dolci</i>
8. GIOVANNI BONNA	<i>Giovanni Bonna</i>
9. SORRENTI LETTERIA	<i>Letteria Sorrenti</i>
10. SORRENTI ANNA MARIA RITA	<i>Anna Maria Rita Sorrenti</i>

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce,
presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto indicato in oggetto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

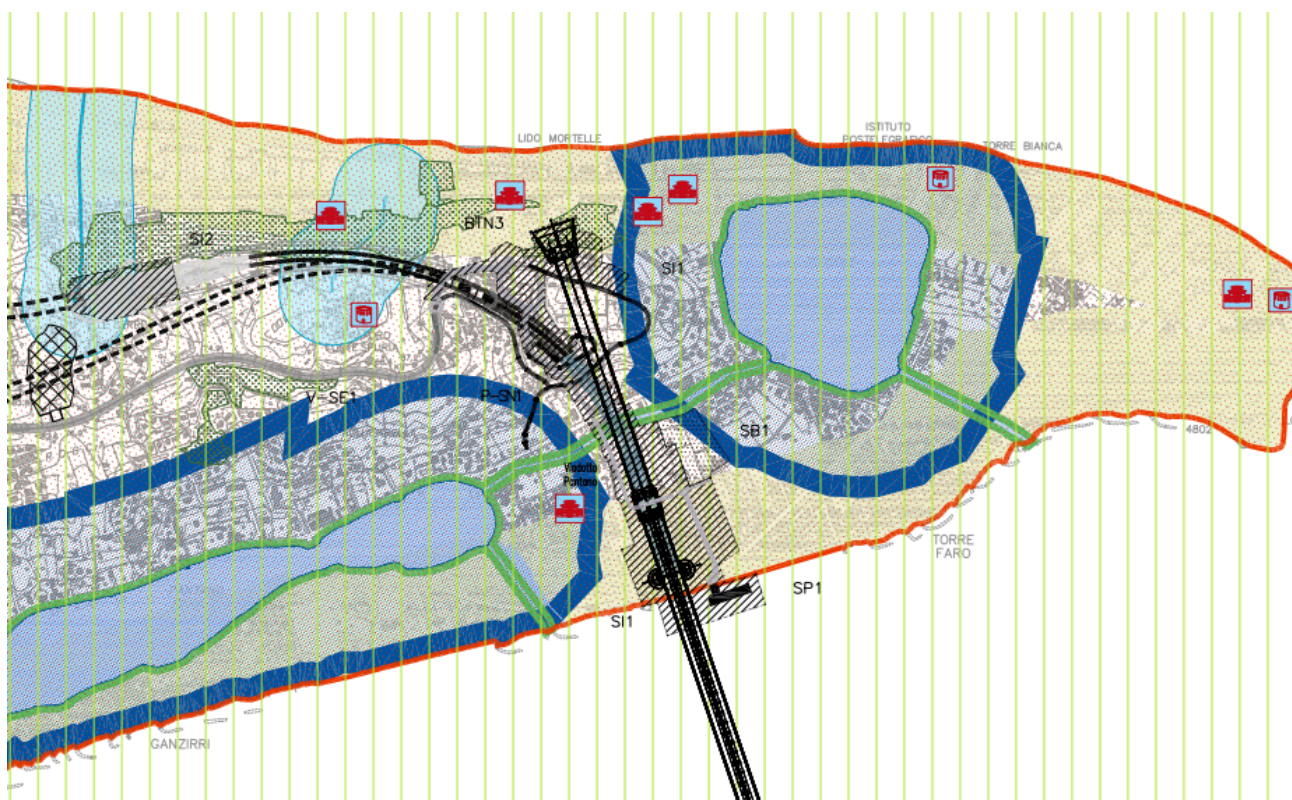
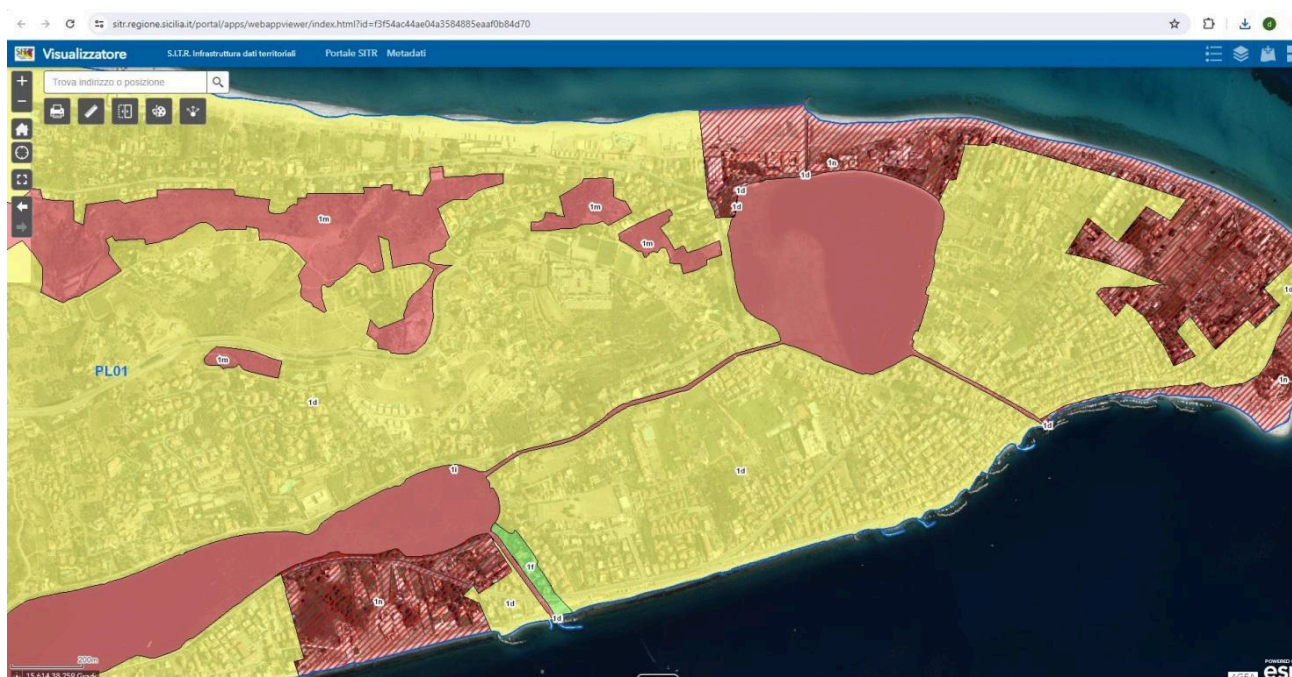
In altri elaborati si fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In effetti consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

1

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Piano paesaggistico dell'ambito 9, come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "1d" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "1m" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia – carta delle interferenze con il sistema dei vincoli – tav. 1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime

“1d. Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che

“In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L’art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E’ evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell’ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso".

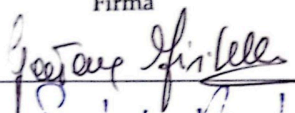
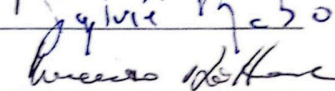
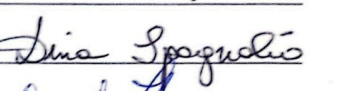
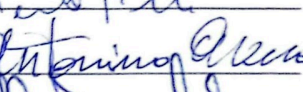
Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Messina, 10/04/2024

Nome e Cognome	Firma
1 GAETANA FISICHELLA	
2 SYLVIE RABO	
3 VINCENZO DOTTORI	
4 DINA SPAGNOLIO	
5 ANGELA FLOCCO	
6 SANTA BILLE'	
7 ANTONINO ARENA	
8 Alessandra MAZZU'	

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce,
presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto indicato in oggetto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

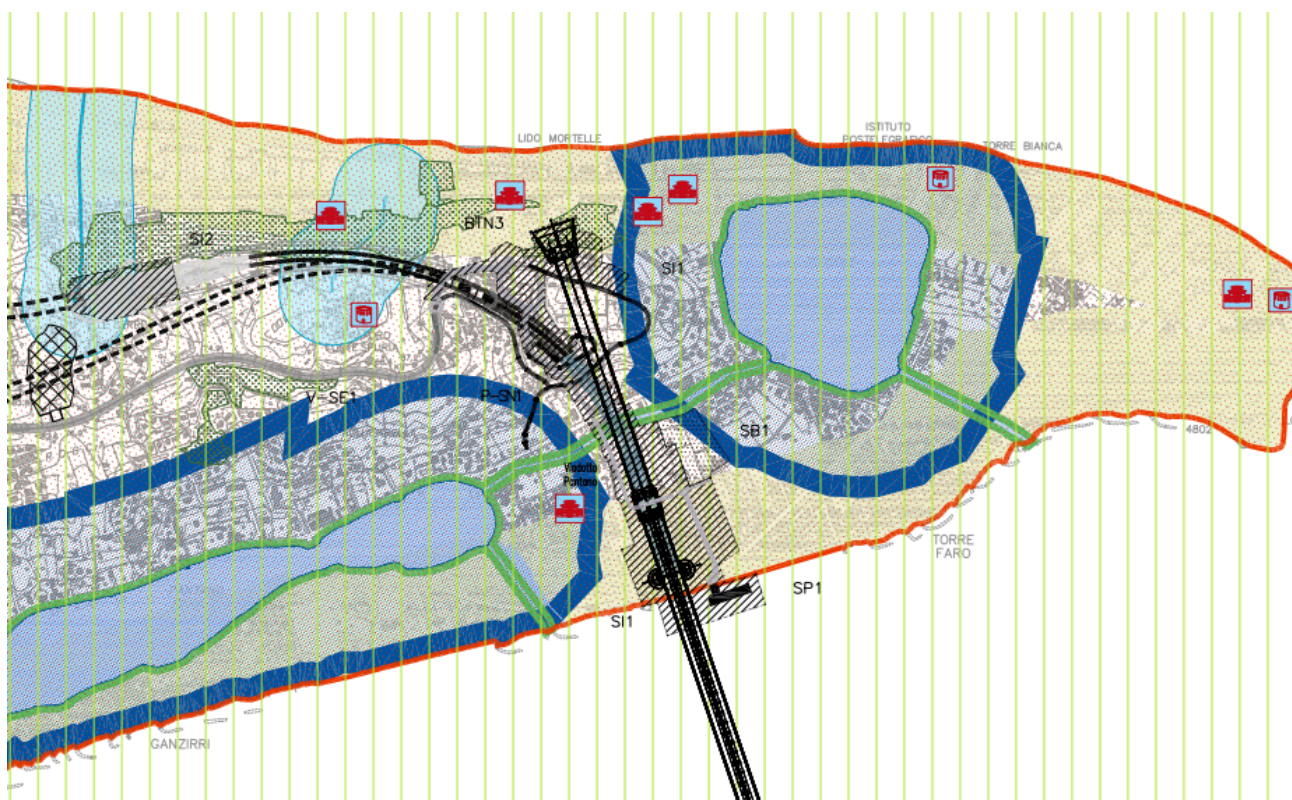
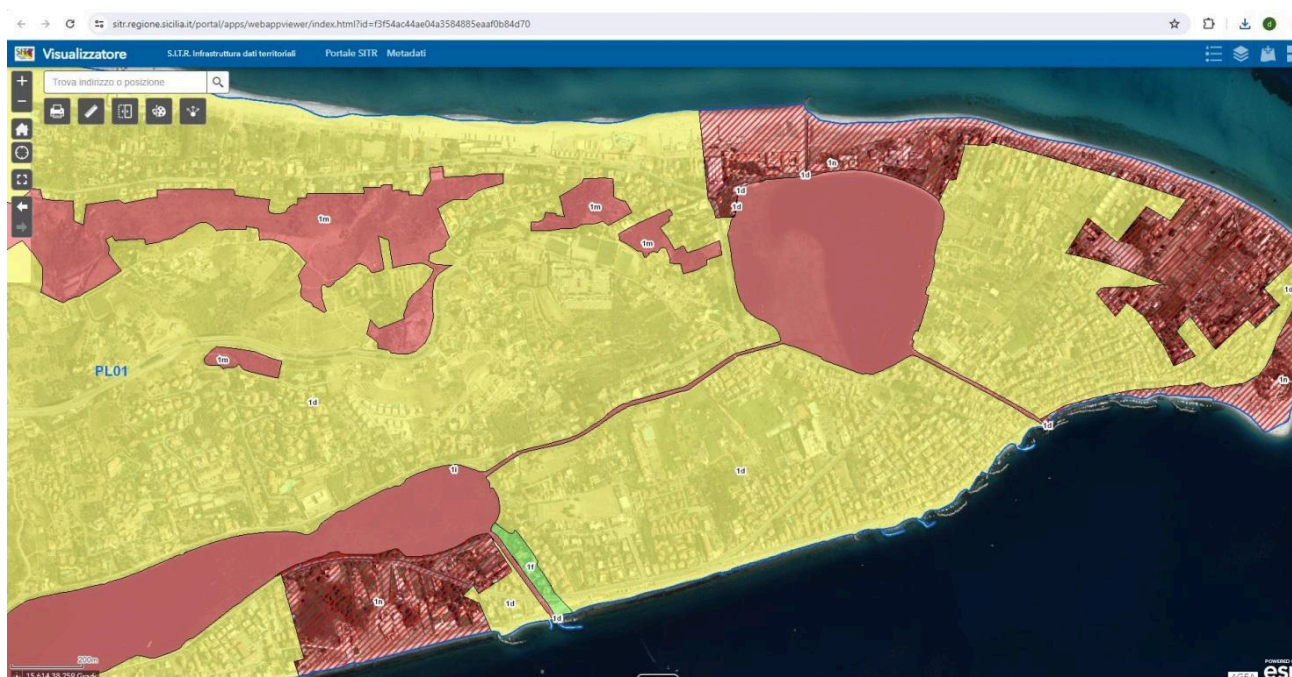
In altri elaborati si fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In effetti consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

1

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Piano paesaggistico dell'ambito 9, come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "1d" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "1m" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia – carta delle interferenze con il sistema dei vincoli – tav. 1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime

“1d. Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che

“In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L’art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E’ evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell’ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso".

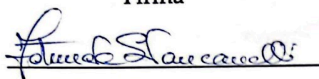
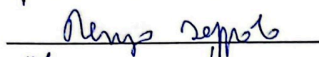
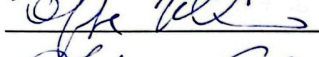
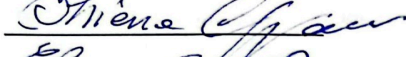
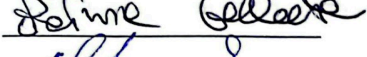
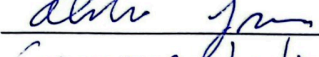
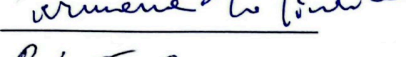
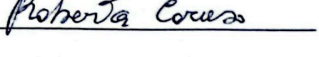
Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Messina, 10/04/2024

Nome e Cognome	Firma
1 FORTUNATA STANCANELLI	
2 REMZO IOPPOLO	
3 MARIA LAGANA'	
4 AGATA IANNELLO	
5 CHIARA GIORGIANNI	
6 ELVIRA CAVALLLO	
7 PATRIZIA GALLETTA	
8 ALESSANDRO GRUSSO	
9 GERTIANA LO GIUDICE	
10 ROBERTA CARUSO	

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce,
presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto indicato in oggetto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

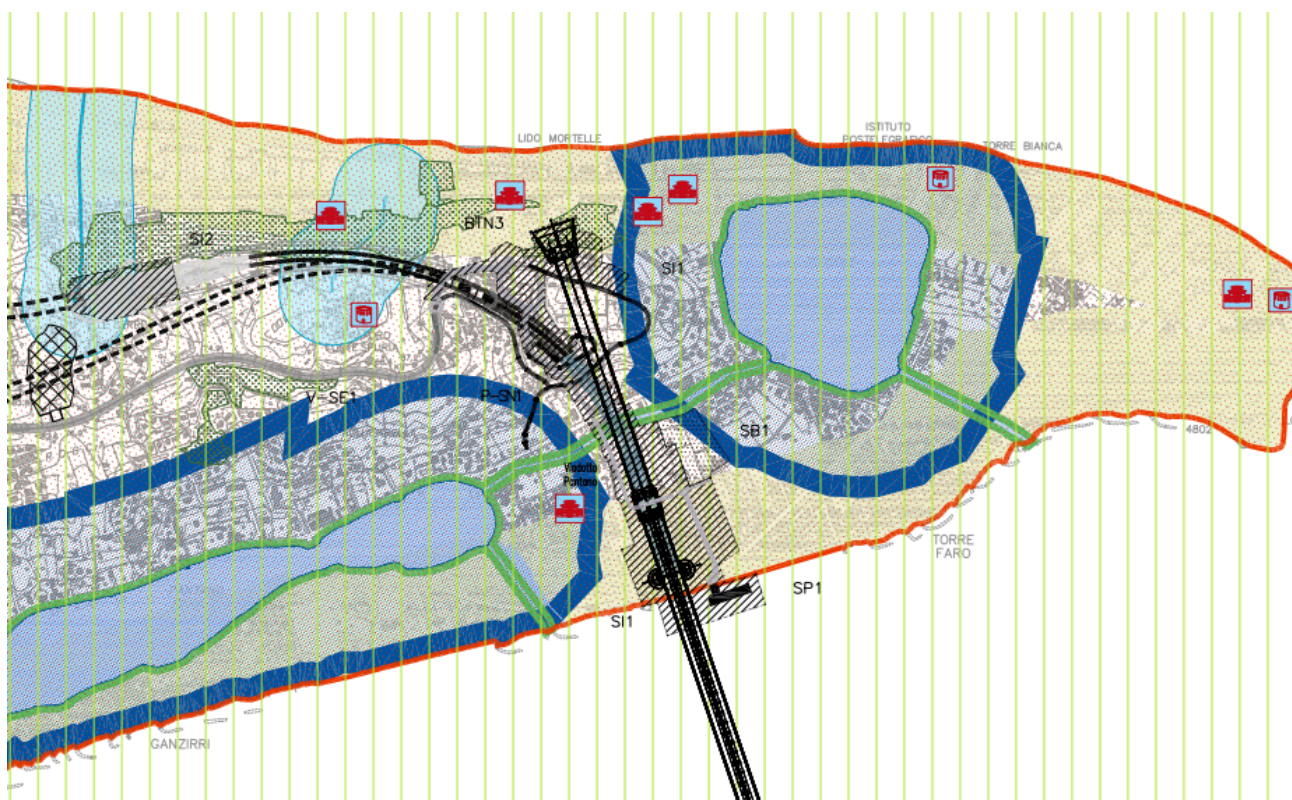
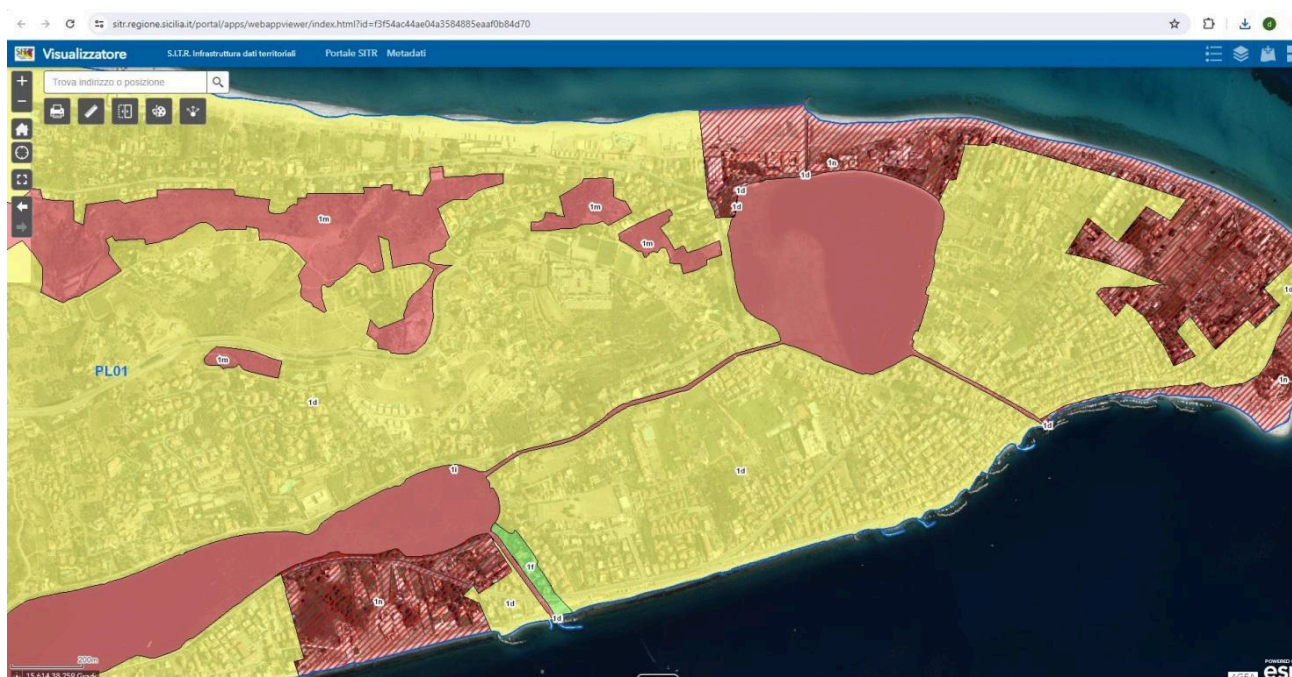
In altri elaborati si fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In effetti consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

1

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Piano paesaggistico dell'ambito 9, come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "1d" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "1m" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia – carta delle interferenze con il sistema dei vincoli – tav. 1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime

“1d. Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che

“In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L’art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E’ evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell’ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso".

Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Messina, 10/04/2024

Nome e Cognome	Firma
1. EUGENIA MARIA TRUNZO	Eugenia Maria Trunzo
2. ADELE BAVIERA	Adele Baviera
3. PAOLINA GUCCIONE	Paolina Guccione
4. ROSALVA ZURBO	Rosalva Zurbo
5. MICHELA POLIZZI	Michele Polizzi
6. CATERINA LO VERDE	Caterina Lo Verde
7. BENETTO SERGI	Benetto Sergi
8. MARIA ALGERI	Maria Algeri
9. GIUSEPPA GIUNTA	Giuseppa Giunta
10. GABRIELLA RANERI	Gabriella Raneri

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce,
presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto indicato in oggetto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

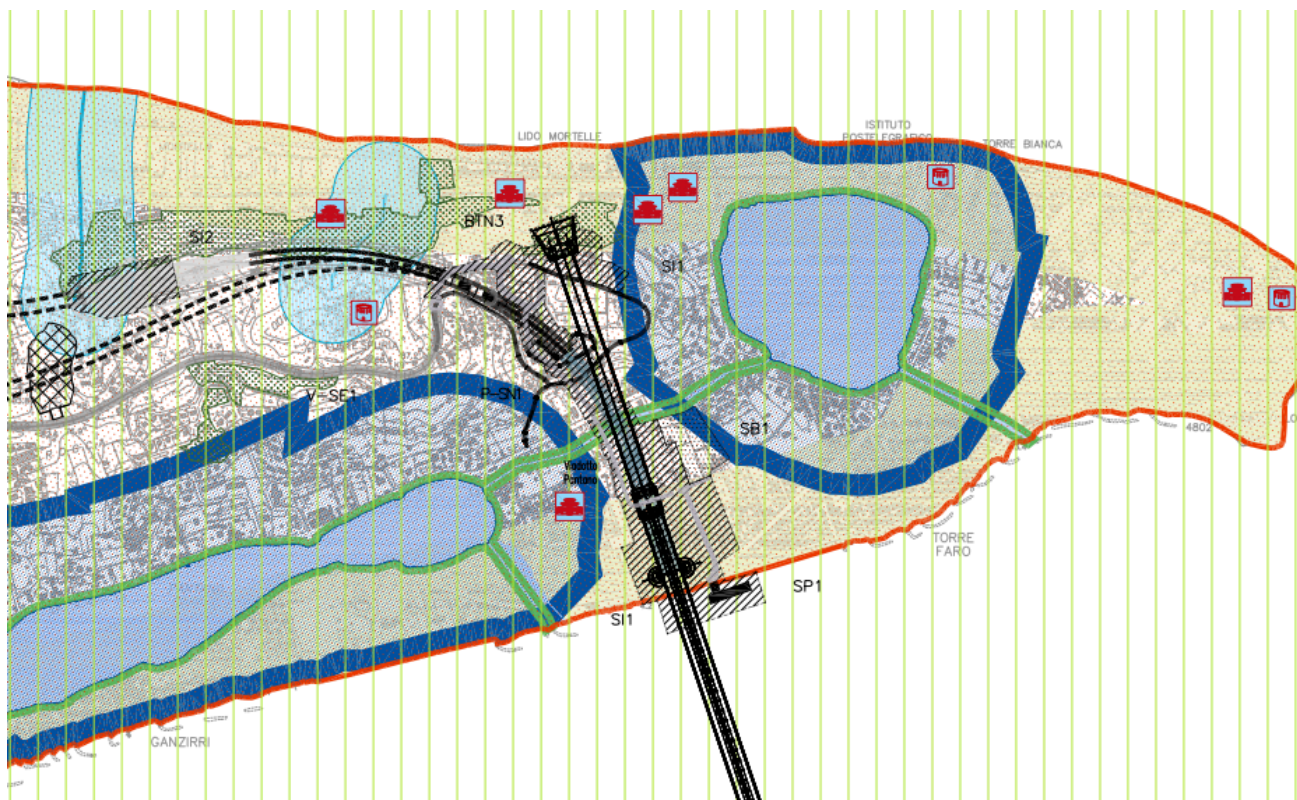
“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

In altri elaborati si fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In effetti consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

1

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime

“1d. Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che

“In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L’art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E’ evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell’ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, *“A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso”*.

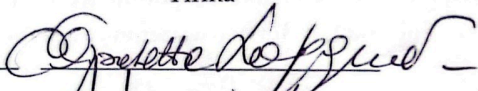
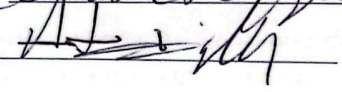
Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Messina, 10/04/2024

Nome e Cognome	Firma
1. ELISABETTA LAGANA	
2. ANTONINO D'AGOSTINO	

CS Scansionato con CamScanner